

Startup e Piccole e medie imprese innovative

29 maggio 2017

La Startup innovativa

A seguito dell'emanazione della Legge n. 221/2012 di conversione del D.L. 179/2012 noto come "Decreto Crescita 2.0", entrata in vigore il 19 dicembre 2012, il Governo ha previsto, quale nuova tipologia di impresa, la Startup innovativa, con il fine di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale ed alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, promuovere maggiore mobilità sociale e attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.

Le Startup innovative sono società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, con sede in Italia o in altro Paese membro dell'UE purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia, che rispondono a determinati requisiti e hanno quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

In favore della startup innovativa è prevista una ampia gamma di agevolazioni, che include: alleggerimenti burocratici e fiscali per tutti gli adempimenti legati al Registro delle imprese, gestione societaria flessibile, disciplina del lavoro tagliata su misura, piani di incentivazione in equity, equity crowdfunding, facilitazioni nell'accesso al credito bancario, incentivi fiscali all'investimento, fail-fast.

Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le imprese vengano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese riservata alle startup innovative. La durata massima del regime di agevolazione è di 5 anni dal momento della costituzione.

Normativa e Pareri

Piccole e medie imprese innovative

Con l'obiettivo di rafforzare la competitività del tessuto produttivo nazionale e di favorire una più capillare diffusione di innovazioni di tipo tecnologico in tutti i settori economici, la Legge 24 marzo 2015 n. 33 di conversione del Decreto Legge 3/2015 ("Investment Compact") ha introdotto una nuova tipologia di impresa, la Piccola e Media Impresa innovativa, attribuendole larga parte delle agevolazioni già assegnate alle startup innovative dal "Decreto Crescita 2.0" di fine 2012.

Sono società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, con sede in Italia o in altro Paese membro dell'UE purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia, che non eccedono i limiti dimensionali relativi a organico e fatturato/bilancio tracciati dalla normativa europea sulle PMI e che soddisfano determinati parametri riguardanti l'innovazione tecnologica.

Alle PMI innovative è attribuita gran parte delle agevolazioni finora riservate alle startup innovative ai sensi del DL 179/2012 ("Decreto Crescita 2.0"), convertito con Legge 221/2012:

regole flessibili per la gestione societaria;

possibilità di ricorrere a piani di incentivazione in equity soggetti a una disciplina fiscale di favore per la remunerazione di dipendenti e consulenti;

possibilità di effettuare campagne di equity crowdfunding per la raccolta di capitali;

facilitazioni nell'accesso al credito bancario;

incentivi fiscali all'investimento.

Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le imprese vengano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle PMI innovative.

Tutte le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE e in possesso dei requisiti di legge possono diventare PMI innovative e di conseguenza possono iscriversi alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Per diventare PMI innovativa è necessario presentare al Registro l'apposita domanda allegando una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, in particolare:

attività e spese in ricerca, sviluppo e innovazione;

titoli di studio ed esperienze professionali dei soci e del personale;

relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.